

GR_GERICHTE U 2013 40 vom 17. September 2013

GR Gerichte, 2013-09-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_U_2013_40

FR: GR_GERICHTE U 2013 40 du 17 septembre 2013

IT: GR_GERICHTE U 2013 40 del 17 settembre 2013

Regeste

misurazione catastale (denegata o ritardata giustizia ecc.) | Grundbuch

Erwägungen

E. 1

Nell'ambito della procedura riguardante l'esposizione pubblica della terminazione, l'opposizione no. 22, mediante la quale l'istante chiedeva una diversa attribuzione della corte che funge da accesso al suo fondo, è stata respinta, dopo l'espletamento di un sopralluogo. L'istante non ha interposto ricorso contro tale provvedimento. Dal profilo della terminazione pertanto, il rilievo effettuato è divenuto esecutivo da tempo e come tale è stato iscritto a registro fondiario. In base a detta iscrizione, la proprietà dell'andito oggetto di contestazione è stata attribuita ai due fondi confinanti ni. 1752 e 1753, come prevedeva la terminazione esposta.

E. 2

Le azioni civili intentate dall'istante, onde ottenere una modifica dei confini nel senso perorato davanti alla commissione di terminazione, restavano senza successo relativamente alla questione di fondo. Infatti, indipendentemente dal diverso parere sostenuto dall'istante, in esito ai procedimenti civili intentati, non veniva ordinata alcuna modifica delle rispettive intavolazioni a registro fondiario. Indipendentemente pertanto dai motivi per cui il giudice civile non ha ritenuto possibile accogliere le richieste dell'istante, la situazione di proprietà dei fondi ni. 1751, 1752 e 1753 restava invariata relativamente alla loro intavolazione a registro fondiario. Anche la richiesta di ottenere l'iscrizione della proprietà a favore

- 5 - del comune convenuto non era coronata da successo. Ne consegue, che gli sforzi fatti del ricorrente in seno alla giurisdizione civile in vista di ottenere una diversa attribuzione della proprietà dell'andito antistante la particella no. 1751 sono rimasti infruttuosi.

E. 3

a) Ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA, CS 370.100), il ricorso giudiziario, è ammissibile contro decisioni emanate da autorità comunali. In principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione. In dottrina e giurisprudenza la decisione è definita come quell'atto d'imperio che tocca la situazione giuridica del singolo cittadino, astringendolo a fare, omettere o tollerare alcunché, o che regola altrimenti in modo autoritativo - con carattere vincolante e possibilità di esecuzione coercitiva - i suoi rapporti con lo Stato (DTF 128 I 170 cons. 4 e riferimenti, 117 Ia 107 cons. 5d, 109 Ib 255 cons. 1a,

104 Ia 29 cons. 4d, 101 Ia 14 cons. 3a e 74 cons. 4d). b) Nell'evenienza in oggetto, il provvedimento impugnato riguarda il rifiuto dell'autorità comunale di rivendicare la proprietà su di un determinato appezzamento di terreno, non giudicato d'interesse per la collettività pubblica. Evidentemente, il parere espresso nello scritto impugnato non regola un rapporto di diritto pubblico e non comporta alcun obbligo né sopprime un qualsivoglia diritto del ricorrente. In questo senso quindi, il provvedimento non può essere qualificato come decisione impugnabile mediante ricorso giudiziario. Del resto, se il provvedimento impugnato dovesse essere qualificato come decisione, la stessa sarebbe da tempo

- 6 - cresciuta in giudicato, avendo il comune già da tempo statuito negli stessi termini sulla questione (vedi scritto del 21 luglio 2009).

E. 4

Ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LGA, sono considerate decisioni anche il diniego di giustizia e la ritardata giustizia. Tali censure presuppongono però che l'autorità sia tenuta ad agire in un determinato ambito e questa non è certo la situazione del caso in oggetto. Nell'ambito del presente procedimento non è per il giudice amministrativo ravvisabile in base a quale disposizione legale di diritto pubblico il comune possa essere costretto ad agire nel senso perorato nel ricorso. Non solo il comune convenuto non ha alcun obbligo di agire richiedendo una diversa intavolazione del fondo qui in discussione, ma anche l'istante non detiene alcun titolo per esigere quanto pretende dall'autorità comunale. Ne consegue che anche in quest'ottica il ricorso giudiziario è improponibile.

E. 5

In conclusione, la pretesa del ricorrente non può essere udita in questa sede e al Tribunale amministrativo non è dato entrare nel merito del ricorso. L'esito della controversia giustifica l'accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento al ricorrente quale parte soccombente giusta l'art. 73 cpv. 1 LGA. Il Tribunale decide: 1. Non si entra nel merito del ricorso. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 800.-- - e le spese di cancelleria di fr. 158.-- totale fr. 958.--

- 7 - il cui importo sarà versato da A._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni] L'interposto ricorso è stato dal Tribunale federale stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto (5A_983/2013).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.